

R.G. 10802/2016

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa

PIANO DEL CONSUMATORE

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata il

15.6.2016 da Sansone Gioacchino, nato a Gallarate il 9.12.1964;

rilevato che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art.1 del

R.D. 16.3.1942 n.267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dal dott. Luigi Romano, nominato dal Giudice desi-

gnato, in assenza di Organismo di composizione della crisi;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 66.080,94 nei

confronti dei seguenti creditori:

<i>CREDITORI</i>	<i>importo</i>	<i>causa</i>
Riscossione Sicilia	8.160,33 €	
Credito Emiliano S.p.A.	17.878,28 €	finanziamento personale con delega su busta paga
Santander S.p.A.	2.930,67 €	finanziamento personale
Santander S.p.A.	22.584,89 €	finanziamento personale con delega su busta paga
Unicredit Banca S.p.A.	8.259,82 €	finanziamento personale
Unicredit Banca S.p.A.	169,27 €	finanziamento personale
Unicredit Banca S.p.A.	1.666,76 €	finanziamento personale
Unicredit Banca S.p.A.	4.430,92 €	finanziamento personale
	€ 66.080,94	

considerato che la proposta prevede il soddisfacimento dei crediti secondo le seguenti modalità:

- pagamento parziale al 60% del debito tributario complessivo rateizzato per 6 anni
- pagamento parziale al 40% della quota capitale residua del debito al tasso del 2,50 dilazionato in 10 anni con le seguenti rate mensili:

<i>CREDITORI</i>	<i>importo offerto</i>	<i>rata</i>
Riscossione Sicilia	4.896,19 €	68,00 €
Credito Emiliano S.p.A.	7.151,31 €	67,00 €
Santander S.p.A.	1.172,27 €	11,00 €
Santander S.p.A.	9.033,96 €	85,00 €
Unicredit Banca S.p.A.	3.303,93 €	31,00 €
Unicredit Banca S.p.A.	67,71 €	1,00 €
Unicredit Banca S.p.A.	666,71 €	6,00 €
Unicredit Banca S.p.A.	1.772,37 €	17,00 €
TOTALE	€ 28.064,45	€ 285,00

considerato che la proposta prevede una rata mensile proporzionata alla capacità reddituale del debitore (stipendio di circa € 1.250,00) , da cui discende una ragionevole prospettiva di adempimento;

ritenuto che le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte possono imputarsi alle condizioni createsi a seguito della separazione dal coniuge e della costituzione di un nuovo nucleo familiare, con conseguenziale aumento della voce "mantenimento figli", derivante dall'assegno divorzile di-

dalla nuova relazione;

ritenuto che il professionista incaricato ha escluso che il Sansone abbia assunto l'iniziale indebitamento senza la ragionevole prospettiva di potervi far fronte;

che, infatti, le spese sostenute dal debitore per soddisfare le esigenze familiari erano pari a circa € 1.330,00, mentre le spese mensili medie di sostentamento di un nucleo familiare avente le caratteristiche di quelle dell'istante, ammonterebbero a circa €1.871,25;

rilevato che il Sansone non dispone di un patrimonio prontamente liquidabile, sufficiente ad estinguere i debiti contratti;

considerato che il professionista incaricato ha espresso un giudizio positivo sulla fattibilità e sostenibilità del piano, in considerazione della compatibilità dei pagamenti rateali con i bisogni della famiglia, a fronte del reddito di €1.250,00;

dato atto sono stati depositati tutti i documenti elencati dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute; di tutti i beni del debitore; degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dalla attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;
rilevato che il compenso dell'esperto incaricato è stato determinato in €1.600,00,
oltre IVA e CP, da pagare in 4 rate mensili di €400,00 oltre IVA e CP dalla data
di omologazione del piano, con conseguenziale postergazione dell'impegno fi-
nanziario mensile assunto nei confronti dei creditori ad avvenuta estinzione del
detto debito;

ritenuto, conclusivamente, che l'accordo proposto da Sansone Gioacchino va
omologato e che il dott. Luigi Romano dovrà risolvere le eventuali difficoltà insor-
te nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore predisposto da Sansone Gioacchino il
15.6.2016 e dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo
le modalità indicate nel piano, con obbligo di non accedere al mercato del credi-
to al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

attribuisce all'esperto, dott. Luigi Romano, gli obblighi e i poteri di cui all'art.13
L.3/2012;

dispone che del presente piano sia data pubblicità a cura del dott. Luigi Romano
sul sito www.tribunaledipalermo.it;

sospende le procedure esecutive promosse in danno di Sansone Gioacchino per
l'intera durata del piano.

nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Palermo, 7 ottobre 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA TRIBUNALE DI PALERMO

IL CANCELLIERE

Dott. Salvatore Grassia

Il giudice delegato